



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N.204/15/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO A CARICO DELLA SOCIETÀ
TELE RADIO SUD S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE “TELE
RADIO SUD TRS”) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA
DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL’ARTICOLO 8, COMMA 2,
DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. CALABRIA N. 03/ANNO 2015 N.PROC 01/15/CRI DEL 16/07/2015)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 novembre 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, ed in particolare l’art. 34, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS, del 17 giugno 2015;

VISTA la delibera n. 628/14/CONS, del 18 dicembre 2014, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*”, ed in particolare l’art. 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative*”;

pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS, del 13 ottobre 2014;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A recante *"Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale"*, preceduto da consultazione pubblica, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS, del 2 agosto 2012;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante *"Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com."*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante *"Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com."*;

VISTA la legge della Regione Calabria del 22 gennaio 2001, n. 2, recante *"Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni"*;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007, recante *"Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale"*;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante *"Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome"*;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 668/09/CONS, del 26 novembre 2009, con la quale il Consiglio, in esito all'istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato Regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all'art. 3 dell'accordo quadro 2008 al CORECOM Calabria;

VISTA la Convenzione del 16 dicembre 2009 recante *"Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni"*, che delega al CORECOM Calabria l'esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CORECOM Calabria, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive, invitava, con nota prot. n. 1972 del 19 gennaio 2015, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC), la società Tele Radio Sud S.r.l., fornitore del servizio media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale *Tele Radio Sud TRS*, a fornire, entro 10 giorni dalla ricezione della citata nota, copia della registrazione dei programmi diffusi dal giorno 2 gennaio al giorno 10 gennaio 2015, conservata ai sensi dell'articolo 20, comma 5 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e recante le informazioni relative alla data ed all'orario di diffusione come previsto dall'articolo 8, comma 2, del *Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale* di cui all'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

La citata società, con nota prot. n. 6090 del 16 febbraio 2015, ha comunicato che a causa di problemi tecnici di accesso ai servizi internet, la richiesta inoltrata dal CORECOM a mezzo PEC è stata visualizzata solo in data 16 febbraio 2015 e con nota prot. n. 8982 del 27 febbraio 2015, ha inviato le registrazioni della programmazione diffusa nel periodo richiesto, specificando peraltro che *“alcuni problemi di natura tecnica relativi all'alimentazione del dispositivo automatico di registrazione hanno causato l'azzeramento della data effettiva di trasmissione con una data non coincidente con l'effettiva registrazione”*.

Il CORECOM Calabria, dopo aver riscontrato che le registrazioni pervenute erano tenute in modo difforme da quanto previsto nell'articolo 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS, con nota prot. n. 10941 dell'11 marzo 2015, trasmessa a mezzo PEC, invitava l'emittente a regolarizzare le registrazioni relative al periodo compreso tra il 2 ed il 10 gennaio 2015, ovvero ad inviare le registrazioni della programmazione diffusa dal 2 al 10 febbraio 2015.

La società, con nota prot. n. 13615 del 24 marzo 2015, comunicava che a causa della persistenza di problemi tecnici al sistema automatico di registrazione, anche per il periodo compreso tra il 2 ed il 10 febbraio 2015 la data delle registrazioni non corrispondeva a quella effettiva di trasmissione, assicurando di aver comunque provveduto alla risoluzione del problema.

Con nota prot. 13906 del 25 marzo 2015 il CORECOM Calabria, preso atto delle motivazioni addotte dall'emittente, invitava quest'ultima ad inviare le registrazioni della programmazione diffusa nel periodo dal 23 febbraio al 2 marzo 2015 al fine di poter esercitare le funzioni di competenza in materia di diffusione radiotelevisiva.

La società Tele Radio Sud S.r.l., con nota prot. n. 18092 del 7 aprile 2015, inviava le registrazioni della programmazione diffusa nel periodo dal 23 febbraio al 2 marzo 2015, specificando che *“la mancanza di immagini ed audio è dovuta ad un problema di natura tecnica verificatosi all'impianto di trasmissione (...) ancora in fase di risoluzione”*.

A seguito delle verifiche effettuate sul materiale pervenuto (nota prot. n. 21142 del 15 aprile 2015), il CORECOM Calabria dopo aver constatato, nelle registrazioni relative alla programmazione di *Tele Radio Sud TRS* nel periodo dal 23 febbraio al 2 marzo 2015, la presenza in sovrimpressione delle indicazioni inerenti la data e l'orario di trasmissione, con atto n. CONT. n. 03/anno 2015 n. proc. 1/15/CRI del 16

luglio 2015 (prot. n. 36809) accertava la sussistenza di una condotta rilevante ai fini dell'avvio del procedimento sanzionatorio per la irregolare conservazione della registrazione dei programmi trasmessi nel periodo compreso tra il 2 ed il 10 gennaio 2015 e contestava alla società Tele Radio Sud S.r.l., la presunta violazione della disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 2, del *Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale* di cui all'allegato "A" alla delibera n. 353/11/CONS.

Il suddetto atto di contestazione è stato notificato a mezzo servizio postale al legale rappresentante della suddetta società mediante plico raccomandato che risulta accettato dal centro postale in data 16 luglio 2015, depositato presso l'Ufficio postale a seguito del tentativo di consegna a domicilio con esito negativo e ritirato in data 27 luglio 2015 presso l'Ufficio postale da un soggetto delegato dal destinatario.

2. Deduzioni della società

La società Tele Radio Sud S.r.l. non ha fatto pervenire alcuna memoria o scritto difensivo, né richiesta di audizione riguardo ai fatti rilevati nell'atto di contestazione CONT. n. 03/anno 2015 n. proc 1/15/CRI del 16 luglio 2015.

3. Valutazioni dell'Autorità

Sebbene all'esito dell'attività istruttoria, il CORECOM Calabria, con nota prot. n. 41805 del 9 settembre 2015, abbia ritenuto di confermare la violazione contestata, non si ritiene di poter procedere all'irrogazione nei confronti della società Tele Radio Sud S.r.l. di una sanzione amministrativa per i fatti rilevati nell'atto di contestazione CONT. n. 03/anno 2015 n. proc 1/15/CRI del 16 luglio 2015.

L'articolo 3 comma 3, del *Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*, di cui all'allegato A) alla delibera n. 529/14/CONS prevede, infatti, che nei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità, l'espletamento dell'attività preistruttoria intesa all'acquisizione di ogni elemento necessario ai fini dell'avvio del procedimento deve concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data in cui gli Uffici hanno conoscenza formale dei fatti da verificare. Nel caso in esame il CORECOM Calabria è venuto a conoscenza della sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio del procedimento sanzionatorio in data 27 febbraio 2015, mentre l'atto di contestazione risulta adottato soltanto in data 16 luglio 2015 e pertanto oltre il prescritto termine di novanta giorni. Peraltro, pur volendo ritenere acquisita la conoscenza formale dei fatti alla data del 15 aprile 2015 (nota prot. n. 21142) in cui risultano effettivamente concluse le verifiche da parte del CORECOM, l'attività preistruttoria risulta comunque essersi protratta oltre il prescritto termine di novanta giorni.

In proposito si osserva che sebbene il termine assegnato dal suddetto *Regolamento* non sia da ritenersi perentorio, il procedimento sanzionatorio non può protrarsi ad libitum con effetto sul termine per la contestazione dell'addebito e la potestà sanzionatoria dell'Amministrazione deve bilanciarsi con i diritti di difesa del soggetto da essa inciso, che deve essere posto in condizione, entro termini congrui dalla data di commissione dell'illecito, di acquisire e produrre ogni elemento, fatto e circostanza a sua discolta (cfr. Consiglio di Stato 13 marzo 2015 n. 1330). Nel caso

in esame, ai fini della congruità della durata delle attività preistruttorie e dell'esercizio dei diritti di difesa non va trascurato il termine trimestrale di vigenza dell'obbligo di conservazione della registrazione dei programmi ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge n. 223/1990, né l'accertamento della violazione in questione esige un'attività di verifica e monitoraggio di complessità tale da giustificare il protrarsi dell'attività preistruttoria oltre l'ordinario termine di novanta giorni.

RITENUTO, per l'effetto, in relazione ai fatti oggetto di contestazione, non potersi procedere nei confronti della società Tele Radio Sud S.r.l. all'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 51, commi 2, *lett. b)*, e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per inosservanza della disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 2, del *Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale* di cui all'allegato "A" alla delibera n. 353/11/CONS;

UDITA la relazione del Commissario, Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società Tele Radio Sud S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale *Tele Radio Sud TRS*, con sede legale in Siderno (RC), via Gramsci n. 28, per non luogo a procedere.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 18 novembre 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci